

---

# Indicazioni importanti per sportivi d'élite intenzionati a risiedere o soggiornare in Ticino

a cura della Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione  
Morena Antonini e Giancarlo Pedrioli



---

Novembre 2011 – agg.

# Indice

<b><u>I. ATTIVITÀ CON ASSUNZIONE D'IMPIEGO IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE (ALC)</u></b>	<b>1</b>
<b>1. Paesi per i quali è applicabile l'ALC</b>	<b>1</b>
1.1. UE-25/AELS	1
1.2. UE-2	1
<b>2. Attività della durata massima di 90 giorni in 1 anno</b>	<b>1</b>
<b>3. Permesso di lavoro per frontalieri "G"</b>	<b>2</b>
<b>4. Permesso di dimora "L" o "B"</b>	<b>2</b>
<b><u>II. ATTIVITÀ CON ASSUNZIONE D'IMPIEGO IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE FEDERALE SUGLI STRANIERI (LStr) E DELL'ORDINANZA SULL'AMMISSIONE, IL SOGGIORNO E L'ATTIVITÀ LUCRATIVA (OASA)</u></b>	<b>4</b>
<b>1. Sportivi d'élite e allenatori professionisti – criteri per l'ammissione e il rilascio di un permesso di dimora</b>	<b>4</b>
1.1. Nozione di attività lucrativa	4
1.2. Criteri d'ammissione concernenti la società	4
1.3. Criteri d'ammissione concernenti la persona straniera	5
<b>2. Non può essere accordato un permesso per un ingaggio di prova</b>	<b>5</b>
<b>3. In generale</b>	<b>5</b>
<b>4. Permesso di lavoro per frontalieri "G"</b>	<b>6</b>
<b>5. Permesso di dimora "L" o "B"</b>	<b>7</b>
<b>6. Procedura eccezionale</b>	<b>10</b>
<b>7. Sito Internet della Sezione della popolazione/SP <a href="http://www.ti.ch/popolazione">www.ti.ch/popolazione</a></b>	<b>10</b>

# **I. Attività con assunzione d'impiego in applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC)**

## **1. Paesi per i quali è applicabile l'ALC**

### **1.1. UE-25/AELS**

Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia; Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda<sup>1</sup>, Italia, Lettonia, Liechtenstein<sup>1</sup>, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia<sup>1</sup>, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria

### **1.2. UE-2**

Bulgaria e Romania

## **2. Attività della durata massima di 90 giorni in 1 anno**

Gli stranieri UE-25/AELS che esercitano un'attività con assunzione di impiego della durata massima di 90 giorni in 1 anno presso un datore di lavoro in Svizzera, non necessitano di un permesso per stranieri bensì sono sottoposti ad un obbligo di notifica nei confronti dell'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (USML).

Il datore di lavoro che assume il lavoratore deve eseguire la notifica in linea (via internet) almeno un giorno prima dell'inizio dell'attività.

La procedura è consultabile sul sito dell'Autorità federale [www.bfm.admin.ch](http://www.bfm.admin.ch).

I cittadini UE-2 necessitano invece di un permesso per stranieri sin dal primo giorno di attività. La procedura di notifica in questi casi non è ammessa.

Anche l'attività svolta durante un periodo superiore a 90 giorni in un anno deve essere regolata con un permesso per stranieri ("G", "L" o "B").

---

<sup>1</sup> Paesi AELS

### 3. Permesso di lavoro per frontalieri “G”

La persona che entra in Svizzera per esercitare un'attività con assunzione di impiego e mantiene la propria residenza all'estero può chiedere il rilascio di un permesso di lavoro per frontalieri “G”. La domanda deve essere presentata dalla persona interessata e sottoscritta anche dal datore di lavoro. Il citato permesso dà diritto al pernottamento settimanale in Svizzera con l'obbligo di uscita almeno una volta alla settimana. I cittadini UE-2 possono chiedere un permesso “G” solo se risiedono in un Comune all'estero situato nella zona di frontiera, rispettivamente possono esercitare la propria attività limitatamente alla zona di frontiera svizzera (in Ticino tale zona è situata a sud dei comuni di Claro/Preonzo).

La domanda deve essere presentata al Servizio regionale degli stranieri competente (SERS) per la sede del datore di lavoro unitamente alla seguente documentazione:

- modulo di domanda N. 1005,
- 2 fotografie uguali e recenti formato passaporto,
- copia contratto di lavoro,
- autocertificazione precedenti penali (modulo N. 1000),
- documento di legittimazione in corso di validità (passaporto o carta di identità valida per l'espatrio).

I cittadini UE-2 devono inoltre presentare:

- certificato di residenza rilasciato dal Comune all'estero situato nella zona di frontiera,
- curriculum vitae con particolare riferimento al curriculum professionale della persona straniera,
- lettera di motivazione del datore di lavoro.

I cittadini UE-25/AELS possono iniziare la propria attività dal momento in cui è stata presentata la domanda completa della documentazione necessaria al SERS competente.

I cittadini UE-2 devono invece attendere l'autorizzazione dell'Ufficio della migrazione (UM). In questo caso la domanda è sottoposta al Mercato del lavoro (verifica condizioni lavorative).

### 4. Permesso di dimora “L” o “B”

La persona che intende esercitare un'attività lucrativa dipendente e risiedere in Svizzera può chiedere il rilascio di un permesso di dimora.

Il genere e la validità del permesso sono determinati dalla durata del contratto di lavoro (fino a 364 giorni = permesso di dimora temporanea “L” della validità limitata al

contratto; superiore a 364 giorni o a tempo indeterminato = permesso di dimora "B" della validità di 5 anni).

La domanda deve essere presentata al SERS competente per il luogo di soggiorno della persona straniera unitamente alla seguente documentazione:

- modulo di domanda N. 104B,
- 2 fotografie uguali e recenti formato passaporto,
- copia contratto di lavoro,
- autocertificazione precedenti penali (modulo N. 1000),
- documento di legittimazione in corso di validità (passaporto o carta di identità valida per l'espatrio),
- copia contratto di locazione o dichiarazione di alloggio se la durata del soggiorno è superiore a 6 mesi.

I cittadini UE-2 devono inoltre presentare:

- curriculum vitae con particolare riferimento al curriculum professionale della persona straniera,
- lettera di motivazione del datore di lavoro.

I cittadini UE-25/AELS possono iniziare la propria attività dal momento in cui è stata presentata la domanda completa della documentazione necessaria al SERS competente.

I cittadini UE-2 devono invece attendere l'autorizzazione dell'Ufficio della migrazione (UM). In questo caso la domanda è sottoposta al Mercato del lavoro (disponibilità del contingente e verifica delle condizioni lavorative).

La presentazione della domanda di "nulla osta" (modulo N. 1044) non è necessaria per i cittadini UE-25/AELS ma è raccomandata per i cittadini UE-2 i quali hanno tuttavia diritto di entrare e soggiornare in Svizzera durante l'esame della stessa.

## **II. Attività con assunzione d'impiego in applicazione della Legge federale sugli stranieri (LStr) e dell'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)**

### **1. Sportivi d'élite e allenatori professionisti – criteri per l'ammissione e il rilascio di un permesso di dimora**

#### **1.1. Nozione di attività lucrativa**

Le persone straniere ingaggiate da una società sportiva per partecipare ad un campionato sono soggette all'ottenimento di un permesso per stranieri in quanto, in questo caso, vi è attività lucrativa con assunzione d'impiego.

La partecipazione a competizioni di livello internazionale: Giro della Svizzera o di Romandia e meetings di atletica leggera, concorsi ippici, tornei di tennis, golf, ecc. come pure allenamenti individuali o con sportivi d'élite svizzeri (di 1 o 2 mesi) non è considerata attività lucrativa ai sensi della LStr sottoposta all'obbligo di un permesso.

Nei seguenti casi vi è attività lucrativa senza assunzione d'impiego: prove di attitudine, gare di prova per una squadra di alto livello e gare amichevoli che non entrano nel contesto di un campionato nazionale o internazionale né di una coppa (Coppa svizzera, UEFA o Champions-League), nonché la pertinente preparazione (allenamento).

In siffatti casi si applica l'art. 14 OASA ossia: un permesso non è necessario se l'attività viene svolta durante un periodo massimo di 8 giorni per anno civile.

#### **1.2. Criteri d'ammissione concernenti la società**

Possono essere rilasciati permessi solo se la squadra gioca in una delle 2 leghe superiori (ad esempio la Super league e la Challenge league per il calcio). Non è pertanto possibile ammettere cittadini di Stati terzi quali sportivi o allenatori di squadre delle leghe inferiori (1a – 5a lega).

#### **Il prestito di giocatori alle leghe inferiori non è ammesso.**

Possono essere accordate deroghe a favore di società sportive che non partecipano ad un campionato regolare (atletica, ginnastica, nuoto, tennis, golf, ecc.) e di cui una parte degli atleti ottengono risultati individuali al di sopra della media in competizioni a livello nazionale e internazionale.

Giocatori o allenatori cittadini di Stati terzi di squadre di juniores o seniores non possono invece ottenere un permesso.

### **1.3. Criteri d'ammissione concernenti la persona straniera**

Lo sportivo deve essere un professionista con una solida esperienza pluriennale della competizione a livello internazionale (da almeno 3 anni in una lega superiore).

L'allenatore deve essere un professionista in possesso, fra l'altro, di un diploma riconosciuto dalla competente associazione sportiva svizzera e con un'esperienza pluriennale nelle leghe superiori.

Il rilascio di un permesso di dimora di breve durata "L" deve essere giustificato da motivi importanti quali il rimpiazzo di un giocatore infortunato o per portare a termine un campionato.

## **2. Non può essere accordato un permesso per un ingaggio di prova**

Il rilascio di un permesso di dimora "B" può essere accordato, fra l'altro, di regola, in presenza di un contratto pluriennale.

Gli sportivi professionisti (giocatori e allenatori) non sono di regola autorizzati ad esercitare un'attività accessoria ma devono esercitare la loro funzione a tempo pieno presso la società.

Casi particolari possono essere esaminati solo al momento della presentazione della domanda di rilascio del permesso.

La società sportiva deve garantire una remunerazione corrispondente alle condizioni di vita in Svizzera (salario in uso nella regione e nella professione).

Dal contratto di lavoro deve essere possibile rilevare il salario e le eventuali prestazioni in natura (i premi della cassa malattia, l'affitto, il vitto e le spese di trasporto/se con mezzi pubblici).

Le prestazioni vincolate al successo (es.: premi partita), i rimborsi e altri abbuoni come la partecipazione a campi d'allenamento, abbonamenti a centri fitness, biglietti aerei e prestazioni di sponsor, non sono considerati parte integrante del salario.

## **3. In generale**

La LStr è applicabile a tutti gli Stati che non fanno parte dell'Unione europea e dell'Associazione europea di libero scambio.

Un'attività con assunzione di impiego in Svizzera è soggetta all'ottenimento di un permesso per stranieri sin dal primo giorno di lavoro.

## 4. Permesso di lavoro per frontalieri “G”

La persona straniera cittadina di uno Stato terzo che risiede in un Comune situato nella zona di frontiera italiana da almeno 6 mesi e desidera esercitare un'attività in Ticino mantenendo il domicilio in Italia, ha la possibilità di presentare la domanda di rilascio di un permesso di lavoro per frontalieri “G”.

L'attività può essere svolta unicamente entro la zona di frontiera del Cantone Ticino ossia a sud dei comuni di Claro/Preonzo.

Il titolare del permesso ha diritto a pernottare in Svizzera con l'obbligo di uscita almeno una volta alla settimana.

La domanda deve essere presentata al Servizio regionale degli stranieri competente (SERS) per la sede del datore di lavoro unitamente alla seguente documentazione:

- modulo di domanda N. 1005,
- 2 fotografie uguali e recenti formato passaporto,
- certificato di residenza rilasciato dal Comune all'estero situato nella zona di frontiera,
- permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato dalla Questura,
- certificato penale (ev. anche del Paese d'origine se la persona soggiorna in Italia da meno di 10 anni),
- passaporto nazionale in corso di validità,
- copia contratto di lavoro,
- curriculum vitae con particolare riferimento al curriculum professionale della persona straniera,
- lettera di motivazione del datore di lavoro.

Il richiedente deve attendere l'autorizzazione prima di iniziare l'attività in quanto la domanda è sottoposta alla decisione del Mercato del Lavoro (verifica delle condizioni lavorative e dei requisiti della persona riferiti all'attività che intende esercitare; ad es. distinzioni, palmarès, con dati e conferme relativi all'esperienza sportiva dei datori di lavoro precedenti. Da questi documenti deve emergere chiaramente il livello dell'attività svolta sinora).

Al momento della presentazione dell'istanza intesa ad ottenere il permesso di lavoro per frontalieri “G” la persona non è tenuta a chiedere il rilascio del visto per l'entrata in Svizzera alla competente Rappresentanza consolare.

Fintanto che è autorizzato il soggiorno in Italia, lo straniero non necessita di alcun visto per raggiungere il nostro territorio.



## **5. Permesso di dimora “L” o “B”**

La persona che intende esercitare un'attività lucrativa dipendente e risiedere in Svizzera può chiedere il rilascio di un permesso di dimora.

Il genere e la validità del permesso sono determinati dalla durata del contratto di lavoro.

In ambito sportivo, in linea di principio, possono essere accordati permessi di dimora temporanea “L” (in applicazione dell'art. 19 cpv. 1 OASA) della durata massima di 1 anno.

La domanda di assicurazione del rilascio di un permesso di dimora “nulla osta” (modulo N. 1044) deve essere presentata dal datore di lavoro al SERS competente per la sede della società sportiva unitamente alla seguente documentazione:

- copia contratto di lavoro,
- lettera di motivazione del datore di lavoro,
- curriculum vitae con particolare riferimento al curriculum professionale della persona straniera (distinzioni, palmarès, con dati e conferme relativi all'esperienza sportiva dei datori di lavoro precedenti. Da questi documenti deve emergere chiaramente il livello dell'attività svolta sinora).

Contemporaneamente lo straniero deve rivolgersi alla Rappresentanza svizzera competente per il suo luogo di domicilio e presentare la domanda di visto per la Svizzera.

Per quanto concerne la procedura relativa alla richiesta di rilascio dei visti, si rimanda alle istruzioni dell'UFM del 31.08.2011, [entrate in vigore il 01.09.2011.](#)

---

### **2 Ricezione e trattamento delle domande di visto**

#### **21 Autorità che partecipano al trattamento delle domande di visto**

#### **211 Competenza territoriale**

##### **211.1 Domanda per un soggiorno non sottostante a permesso**

*In linea di principio, lo straniero deve depositare la propria domanda di visto e, se del caso, ritirare il visto presso una rappresentanza competente per il luogo del suo domicilio. Tuttavia, potrà depositare la sua domanda di visto e, se del caso, ritirare il visto presso un'altra rappresentanza se risulteranno soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

- a) *il richiedente gode di una situazione regolare nel luogo ove deposita la propria domanda e, se del caso, ritira il visto, e*
- b) *adduce motivi che la rappresentanza ritiene accettabili.*

## **211.2 Domanda per un soggiorno sottostante a permesso**

### **211.21 Principio**

*In linea di principio si applicano le regole di cui al numero 211.1.*

### **211.22 Deroghe**

*L'Autorità cantonale di migrazione può tuttavia consentire deroghe a favore degli stranieri che devono spostarsi frequentemente e a brevissimo termine (impiegati di società internazionali, artisti, sportivi o altri professionisti). A tal fine occorre distinguere le due situazioni seguenti:*

#### **211.221 Deposito della domanda di visto presso la rappresentanza A e ritiro del visto presso la rappresentanza B**

*Se lo straniero presenta la domanda di visto presso la rappresentanza competente per il suo luogo di domicilio (rappresentanza A), questa inserisce la domanda nel sistema EVA. Se lo straniero desidera ritirare il visto presso un'altra rappresentanza (rappresentanza B<sup>2</sup>) per uno dei motivi di cui al numero 211.22, avverte in tal senso la competente autorità. Si applica allora la procedura seguente:*

- *l'autorità competente (UFM o Autorità cantonale di migrazione) controlla in EVA la domanda depositata presso la rappresentanza A;*
- *comunica il numero EVA della domanda al richiedente o a una persona di contatto (datore di lavoro, agente artistico, scuola ecc.);*
- *abilita la rappresentanza B a rilasciare il visto (via EVA);*
- *il richiedente si presenta presso la rappresentanza B e indica il numero EVA della sua domanda; compila il modulo di domanda di visto;*
- *la rappresentanza B rilascia il visto e ne informa la rappresentanza A per mail.*

#### **211.222 Ritiro del visto presso una rappresentanza senza previo deposito di una domanda di visto**

*Se per un motivo che la competente autorità in Svizzera reputa accettabile il richiedente non ha potuto depositare la domanda di visto presso la rappresentanza competente per il suo luogo di domicilio, tale autorità in Svizzera autorizza l'entrata secondo la procedura seguente:*

- *l'Autorità cantonale di migrazione registra la domanda di visto in EVA; il richiedente deve indicare preliminarmente presso quale rappresentanza desidera ritirare il visto;*
- *la competente autorità in Svizzera (UFM o Autorità cantonale di migrazione) abilita la rappresentanza a rilasciare il visto (via EVA);*

---

<sup>2</sup> La rappresentanza B può situarsi in uno Stato membro o non membro di Schengen. Es.: un cittadino americano che deposita la propria domanda di visto all'ambasciata svizzera a Washington può voler ritirare il visto all'ambasciata svizzera a Mosca. Può anche entrare in Francia senza visto per sbrigarsi degli affari e desiderare, in tale occasione, ritirare presso l'ambasciata svizzera a Parigi un visto per un'assunzione d'impiego in Svizzera.

- *l'Autorità cantonale di migrazione comunica il numero EVA della domanda al richiedente o a una persona di contatto (datore di lavoro, agente artistico, scuola ecc.);*
- *il richiedente si presenta alla rappresentanza e indica il numero EVA della sua domanda; compila il modulo di domanda di visto (basta un esemplare, non è inviata copia in Svizzera);*
- *la rappresentanza rilascia il visto.*

### **211.3 Osservazione concernente l'assicurazione di rilascio del permesso di dimora**

*I cittadini degli Stati seguenti non sottostanno in nessun caso all'obbligo del visto:*

*Brunei, Giappone, Malaysia, Nuova Zelanda e Singapore. La competente autorità in Svizzera tuttavia rilascia loro un'assicurazione di rilascio del permesso di dimora in caso di:*

- *soggiorno superiore a 90 giorni, o*
- *soggiorno con attività lucrativa:*
  - *superiore a 8 giorni,*
  - *sin dal primo giorno nei settori seguenti: edilizia e rami accessori dell'edilizia, alberghiera e ristorazione, pulizia industriale o a domicilio, sorveglianza e sicurezza, settore a luci rosse.*

*L'assicurazione di rilascio del permesso di dimora è consegnata dall'Autorità cantonale di migrazione allo straniero o ad un terzo (datore di lavoro...), il quale la trasmette al proprio dipendente. La rappresentanza non è coinvolta nella procedura.*

---

L'entrata in Svizzera potrà avvenire unicamente quando la domanda di "nulla osta" sarà stata decisa positivamente dai servizi dell'UM e lo straniero avrà ritirato il necessario visto per l'entrata nel nostro Paese.

Entro 14 giorni dall'entrata in Svizzera lo straniero è tenuto a regolare le proprie condizioni di soggiorno presentando al SERS competente la seguente documentazione:

- 2 fotografie identiche e recenti conformi agli standard per i visti Schengen (per eventuali dettagli cfr. il sito UFM<sup>3</sup>)
- passaporto nazionale in corso di validità
- copia contratto di locazione o dichiarazione di alloggio
- certificato penale per soggiorni superiori a 1 anno, caso contrario autocertificazione precedenti penali.

---

<sup>3</sup> <http://www.schweizerpass.admin.ch/pass/it/home/ausweise/allgemeines/fotomustertafel.html>

## 6. Procedura eccezionale

Sentita l'Autorità federale, in casi particolari e giustificati, ad esempio per sportivi ingaggiati all'ultimo momento o per sostituzioni urgenti a causa di malattia ed infortunio è possibile, in via del tutto eccezionale, derogare sulla necessità di ottenere il visto d'entrata a scopo di lavoro per gli stranieri che nel frattempo dovessero già trovarsi sul nostro territorio in qualità di turisti (art. 17 cpv. 2 LStr).<sup>1</sup>

Si tratta evidentemente solo di stranieri che non necessitano del visto per l'entrata e un soggiorno nel nostro Paese della durata massima di 3 mesi ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 lett. a) dell'Ordinanza del 24 ottobre 2007 concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV) (es. canadesi, statunitensi, brasiliani, argentini, ecc.).

Agli stranieri che per l'entrata in Svizzera necessita in tutti i casi il visto, anche se il soggiorno è inferiore a 3 mesi e a scopo turistico, non è possibile applicare alcun tipo di eccezione se l'entrata nel nostro Paese non è avvenuta legalmente.

In caso di soggiorno illegale la persona straniera viene deferita al Ministero Pubblico e immediatamente allontanata dalla Svizzera (art. 5 cpv. 1 lett. a) LStr).

Per quanto concerne la procedura per regolare le condizioni di dimora, si rimanda al capitolo "Permesso di dimora "L" o "B"".

## 7. Sito Internet della Sezione della popolazione (SP) [www.ti.ch/popolazione](http://www.ti.ch/popolazione)

Sul sito citato è possibile ottenere informazioni aggiornate relative ai permessi che posso essere richiesti.

Alla voce "Sportello" sono inoltre pubblicati i moduli di domanda nonché l'Autocertificazione precedenti penali (modulo N. 1000) che possono essere compilati e scaricati.

Alla voce "Stranieri" sono elencati i Comuni italiani facenti parte della fascia di frontiera.

Alla voce "Chi siamo" sono indicati tutti i riferimenti di contatto con la nostra sede centrale e i SERS.

---

### 1 Art. 17 Regolamentazione del soggiorno fino alla decisione relativa al permesso

<sup>1</sup> Lo straniero entrato legalmente in Svizzera in vista di un soggiorno temporaneo, ma che in seguito richiede un permesso per un soggiorno duraturo, deve attendere la decisione all'estero.

<sup>2</sup> Se è manifesto che le condizioni d'ammissione saranno adempite, l'Autorità cantonale competente può autorizzare lo straniero a rimanere in Svizzera durante la procedura.